



Niente fermo auto di Equitalia per il lavoratore dipendente

Autore : Redazione

Data: 04/05/2015

Stop alle ganasce se il mezzo è necessario per andare al lavoro.

Non si può iscrivere il “**fermo amministrativo**” sull’**automobile** del lavoratore nel caso in cui il bene sia uno strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa. È questa la sintesi di una interessante sentenza della Commissione Tributaria di Milano **[1]**.

Così, già al momento della comunicazione dell’avviso di fermo - o, al più tardi, con l’iscrizione del vincolo al PRA - l’automobilista che non ha pagato le **cartelle esattoriali** notificatigli da **Equitalia** può fare ricorso al giudice tributario contestando l’illegittimità del **fermo** per via della strumentalità dell’autoveicolo di proprietà del ricorrente, utilizzato per recarsi quotidianamente presso il luogo di lavoro. È importante fornire anche la prova del fatto che il posto di lavoro si trova a una distanza di diversi chilometri dal luogo di residenza, non percorribili altrimenti a piedi o facilmente con i mezzi pubblici.

È la prima volta che la previsione normativa dell’**impignorabilità del mezzo**, quando



strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa, viene applicata a un **dipendente**: fino a ieri è stata pacifica l'adattabilità della norma al **lavoratore autonomo**, come per esempio l'agente di commercio o il professionista (vedi il caso dell'[avvocato](#) che, nel dover raggiungere la clientela o nel recarsi in udienza, ha la necessità di massima mobilità e dell'uso continuo dell'automobile). La finalità della norma è quella di tutelare il lavoro e il sostentamento della famiglia che, senza appunto la possibilità di guadagno, verrebbe pregiudicato; sicché il fermo auto - e con esso le esigenze di riscossione delle imposte - non può mai porsi in contrasto con il preminente interesse dell'uomo e della sua sopravvivenza. Ma è naturale che una interpretazione così allargata, come quella oggi data dalla CTP, amplia così tanto i confini della difesa del contribuente da rendere pressoché inutilizzabile, da ora innanzi, il fermo auto nei confronti di molte categorie di soggetti. Perché, se è vero che viene tutelata l'auto per l'esecuzione della prestazione lavorativa - utile ai fini della sopravvivenza del nucleo familiare - lo potrebbe essere, probabilmente, anche quella del pensionato, necessitato a recarsi dal medico per le cure di prima necessità, ecc.

Nel caso di specie, comunque, c'è da rilevare l'elevata distanza tra l'abitazione del lavoratore e l'azienda presso cui era assunto (24 km). I giudici hanno anche evidenziato che, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, l'autovettura oggetto del fermo dovesse essere considerata a tutti gli effetti un bene strumentale, indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pertanto, nel caso in cui il bene oggetto di **fermo amministrativo** debba ritenersi "necessario al processo lavorativo" e qualora non sussistano beni analoghi tali da consentire al debitore di svolgere normalmente la propria attività lavorativa (per esempio, una seconda auto), il bene non può essere sottoposto alla misura cautelare in questione in favore di Equitalia e, quindi, della **riscossione esattoriale**.

Note:

[1] Ctp Milano sent. n. 9202 del 29.10.2015.

Autore immagine: 123rf com